

**La Segreteria Confederale**

Viale Giulio Cesare 21 – 00192 ROMA  
Tel. 063207921 – 063207858 - 063207768  
Fax 063212521



e.mail: [info@cisal.org](mailto:info@cisal.org)

Roma, 11 febbraio 2003

A tutte le federazioni del pubblico impiego  
LORO SEDI

Prot. n 696/03

**Oggetto: schema di d. lgs. di attuazione dell'art. 22 l. 39/2002 (legge comunitaria 2001).**

Si porta alla diretta conoscenza di codeste strutture il testo della disposizione transitoria, inserita nello schema di decreto legislativo in oggetto, di cui la CISAL ha chiesto lo stralcio:

**disposizioni transitorie e abrogazioni**

1. Le clausole dei contratti collettivi in materia di orario di lavoro vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi stessi. Nelle ipotesi di contratti scaduti o di specifici accordi tra le parti, le clausole dei contratti collettivi in materia di orario di lavoro hanno efficacia fino al 31 dicembre 2004.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal presente medesimo decreto, salve le disposizioni espressamente richiamate.

Si ribadisce che è reale il rischio che il combinato disposto di queste norme transitorie con altri articoli contenuti nello schema di d. lgs. possa dare adito a tesi interpretative che metterebbero a rischio il tetto delle 36 ore ora vigente nel pubblico impiego.

Il governo ha già precisato, tramite suoi esponenti, che tale rischio non verrà corso e tuttavia resta, ad avviso della CISAL, la necessità di rivedere il contenuto delle sopraccitate disposizioni transitorie.

f.to IL SEGRETARIO CONFEDERALE  
(Massimo Blasi)